



5 settembre 2013

ESAME D'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I CERTIFICATORI ENERGETICI: ESCLUSI I PROFESSIONISTI ISCRITTI AD UN ORDINE O COLLEGIO

La Regione Lombardia con la Deliberazione n° IX / 4416 della seduta del 21/11/2012 ha introdotto l'obbligo per i Soggetti Certificatori di sostenere un esame d'aggiornamento dopo 5 anni dall'iscrizione agli elenchi dei certificatori regionali, pena la cancellazione dagli stessi elenchi.

La deliberazione però non definisce tempi e modi operativi per l'applicazione dell'obbligo rimandando la decisione a Cestec spa.

La Legge Regionale n.5 del 31 luglio 2013, interviene sulla materia e stabilisce che l'obbligo dell'esame non si applica per i soggetti certificatori iscritti ad un Ordine o Collegio professionale.

Di seguito un estratto dei passaggi di legge riguardanti l'argomento:

Legge regionale 31 luglio 2013 - n. 5, art.9 comma 4

Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, art. 25

Deliberazione N° IX / 4416 Seduta del 21/11/2012, punto 1

Legge regionale 31 luglio 2013 - n. 5

Regione Lombardia Bollettino Ufficiale - Supplemento n.31 - Giovedì 01 agosto 2013

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

[...]

Art. 9

(Disposizioni non finanziarie)

[...]

4. **Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n.24** (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute dell'ambiente) è inserito il seguente:

*«3 bis. I tecnici accreditati all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica sono tenuti a sostenere, con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data del loro accreditamento, un esame di aggiornamento, secondo modalità stabilite dall'ente competente. Il mancato superamento dell'esame di aggiornamento comporta la revoca dell'accreditamento. **Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tecnici iscritti a ordini o collegi professionali.**».*

Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24

Regione Lombardia Bollettino Ufficiale - 1° supplemento Ordinario

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

[...]

Art. 25

(Certificazione e diagnosi energetica)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 192/2005, la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termo fisiche minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto:

- a. delle diverse destinazioni d'uso;
- b. della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico dell'involucro agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di ristrutturazione;
- c. della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici sia di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione;
- d. dell'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- e. della necessità di adeguare ai nuovi requisiti anche le singole componenti dell'edificio, in caso di ristrutturazione edilizia anche parziale.

2. E' fatta salva la facoltà dei comuni di indicare prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle definite ai sensi del comma 1, anche mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi degli articoli 44, comma 18, e 1, comma 5, della legge regionale n. 12/2005, o altre forme di incentivazione.

3. La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare.

4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di programmi di diagnosi energetica ed in applicazione delle linee dettate dalla Giunta regionale di cui ai commi 1 e 3, la Regione, gli enti, le agenzie e le società regionali, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la diagnosi energetica sugli edifici di loro proprietà utilizzati come sedi di uffici.

Deliberazione N° IX / 4416 Seduta del 21/11/2012

Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla dgr 8745 del 22.12.2008 e alla dgr 2555 del 24.11.2011

[...]

LA GIUNTA DELIBERA:

1. di disporre, in relazione alla disciplina per la certificazione energetica di cui alla dgr 8745/2008, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) l'esclusione dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di certificazione energetica nei contratti di compravendita o di locazione, previsto dal punto 9.6 delle deliberazione citata, può essere comprovato mediante auto dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art.47 del dpr 445/2000;
- b) ai titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l'accredito come certificatori energetici, indicati al punto 16.2, lettera a), sono aggiunti i diploma di laurea (ex d.m.16.3.2007) in Scienze e Tecniche dell'Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché la laurea magistrale in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Scienze della Natura, Scienze e Tecnologie Geologiche;
- c) la necessità dell'abilitazione all'esercizio della professione, prevista allo stesso punto 16.2, lettera a), è abolita;
- d) è ammessa la possibilità, per i dipendenti comunali accreditati ed iscritti come certificatori energetici nell'elenco dell'Organismo regionale di accreditamento, di certificare anche edifici che insistono sul territorio del Comune da cui dipende il loro rapporto di servizio;
- e) l'esame conclusivo dei corsi di formazione preordinati all'accredito dei certificatori energetici, iniziati dopo l'1.10.2013, deve essere organizzato e svolto da Cestec spa, secondo modalità e tempistiche definite d'intesa con la competente Direzione regionale;
- f) i certificatori accreditati sono tenuti a sostenere, con cadenza quinquennale decorrente dalla data del loro accreditamento presso l'ente competente, un esame di aggiornamento professionale secondo modalità e tempistiche stabilite da Cestec spa, pena la cancellazione dall'elenco dei soggetti certificatori accreditati presso L'Organismo di accreditamento regionale;
- g) il Catasto Energetico degli Edifici regionale, costituito sulla base degli attestati di certificazione energetica redatti dai Certificatori, deve essere accessibile online a chiunque, in modo da favorire la conoscenza dell'efficienza energetica connessa alle diverse destinazioni d'uso degli edifici e alle loro caratteristiche;

[...]

LE GUIDE ANIT

ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico, pubblica periodicamente **sintesi, guide e manuali** sulle tematiche legate all'efficienza energetica e all'isolamento acustico degli edifici.

Gli argomenti trattati riguardano la legislazione, le norme tecniche di riferimento, le tecnologie costruttive, le indicazioni di posa e molto altro...

I **SOCI ANIT** possono scaricare gratuitamente tutti i documenti, costantemente aggiornati, dal sito www.anit.it



ASSOCIATI ANCHE TU!

I soci ANIT ricevono:

- Costante [aggiornamento legislativo e normativo](#)
- [Software](#) per il calcolo delle prestazioni termiche e acustiche degli edifici
- Abbonamento alla rivista [Neo-Eubios](#)
- Un volume a scelta della collana ANIT [“L'isolamento termico e acustico”](#)
- **Sconti e convenzioni**
- ... e molto altro!

Le quote associative per i SOCI INDIVIDUALI per l'anno 2013 sono

- NUOVI SOCI: € 135 + IVA
- NUOVI SOCI iscritti a [Ordini Professionali Soci Onorari ANIT](#): € 100 + IVA
- RINNOVI (dal 2012 al 2013): € 85 + IVA

Per maggiori informazioni vai su www.anit.it

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta senza l'autorizzazione scritta di ANIT.

Il contenuto di questo documento sono curati da ANIT. Le informazioni sono da ritenersi comunque indicative ed è necessario sempre riferirsi ai documenti ufficiali. Sul sito www.anit.it sono disponibili i testi di legge.

Edito da TEP srl, Via Savona 1/B – 20144 Milano